



Oggetto: Fissazione del numero massimo di autorizzazioni assentibili per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94 e ss.mm.ii., nei porti della circoscrizione territoriale dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il “Riordino della legislazione in materia portuale”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla citata legge n. 84 del 1994;

VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo n. 169/2016;

VISTO il Decreto n. 284 del 14 luglio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha nominato il sottoscritto Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il D.M. 31 marzo 1995, n. 585, concernente il “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali”, ed in particolare gli articoli 5 ed 8;

VISTO il D.M. 6 febbraio 2001, n. 132, inerente il “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell’articolo 16 della legge n.84”;

VISTO l’art. 16 della legge 84/94, ed in particolare il combinato disposto dei commi 3 e 7 del citato articolo, il quale dispone che l’Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017;

VISTA la Delibera n. 57/2018 in data 30.05.2018 della Autorità di Regolazione dei Trasporti;

VISTA l’Ordinanza n. 39/2022 in data 02.12.2022 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, d’ora innanzi denominato “Regolamento”;



ESAMINATO E VALUTATO l'assetto complessivo logistico – funzionale attuale dei porti di competenza dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna, la destinazione delle aree e dei piazzali portuali ivi presenti, nonché l'entità globale e locale dei traffici e dei trasporti (merci – passeggeri) che vi hanno luogo;

CONSIDERATA l'offerta dei servizi, l'organizzazione delle imprese portuali per conto terzi ed in conto proprio effettivamente esercitanti e le relative dotazioni di personale dipendente e di mezzi, nonché l'estensione e la distribuzione degli spazi riservati ad uso pubblico;

ESAMINATA l'attuale situazione autorizzatoria delle operazioni e dei servizi specialistici portuali, nonché i procedimenti amministrativi in corso;

RITENUTO di dover predeterminare, in via generale e prioritaria e ad esclusivo interesse pubblico, il numero massimo delle autorizzazioni alle imprese portuali per lo svolgimento di operazioni portuali in conto terzi e per conto proprio nonché delle autorizzazioni all'espletamento dei servizi portuali specialistici, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94, da poter rilasciare nell'anno 2023 nell'ambito dei porti di competenza dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna, in maniera commisurata e compatibile alle capacità strutturali dei porti, agli spazi disponibili, all'entità complessiva dei traffici marittimi ed alle infrastrutture viarie e ferroviarie in essi confluenti nonché alla relativa domanda/offerta dei servizi tecnico – operativi connessi alla movimentazione in arrivo e partenza di merci ed al traffico passeggeri, agevolando la massima concorrenza tra gli operatori imprenditoriali;

TENUTO CONTO di quanto specificato all'art. 8, comma 3 del D.M. 585/95;

CONSIDERATO che nei porti di competenza non sono emerse nel corso dell'ultimo anno sostanziali variazioni nei parametri di cui all'art. 5 del D.M. 31 marzo 1995 n. 585, non essendosi infatti evidenziate modifiche all'organizzazione ed all'efficienza dei servizi e delle infrastrutture, alle funzioni degli scali o ancora alla capacità operativa dei medesimi;

CONSIDERATO l'andamento dei traffici di merci e di passeggeri degli ultimi anni;

TENUTO CONTO dei contenuti e delle proposte di cui alla relazione predisposta dal personale della D.O.I. Direzione Occupazione ed Impresa e presentata, durante le relative sedute, ai componenti delle Commissioni Consultive Locali dei porti di Cagliari, Olbia/Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Portovesme ed Arbatax;

PRESO ATTO del favorevole parere di competenza espresso dalle suddette Commissioni Consultive Locali riunitesi rispettivamente in data 22.11.2023 C.C.L. del porto di Arbatax, in data 23.11.2023 C.C.L. dei porti di Oristano, Porto Torres ed Olbia – Golfo Aranci ed in data 24.11.2023 C.C.L. di Portovesme e Cagliari;

INFORMATO l'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 30.11.2023;

INFORMATO altresì il Comitato di Gestione nella seduta del 30.11.2023;

VISTI gli atti d'ufficio,

D E C R E T A



Articolo 1

Per l'anno 2024 le autorizzazioni all'espletamento delle operazioni portuali per conto terzi ed in conto proprio, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94 e ss.mm.ii., nei porti di competenza dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna sono stabilite in via prioritaria come segue:

Porto di Cagliari

Numero massimo di **DIECI** autorizzazioni per operazioni portuali senza distinzione tra conto proprio e conto terzi;

Porti di Olbia/Golfo Aranci

Numero massimo di **CINQUE**, senza distinzione di tipologia tra conto proprio e conto terzi, con esclusione delle autorizzazioni in autoproduzione;

Porto di Porto Torres

Numero massimo di **CINQUE**, senza distinzione di tipologia, con esclusione delle autorizzazioni in autoproduzione.

Porto di Oristano

N. **QUATTRO** unità per operazioni portuali in conto terzi – ciclo nave completo;

Nessun limite per operazioni portuali in conto proprio;

Porto di Portovesme

N. **DUE** imprese adibite ad operazioni portuali per conto proprio e conto terzi concessionarie di aree e banchine portuali ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii.;

N. **TRE** imprese adibite ad operazioni portuali non concessionarie di aree e banchine portuali;

Porto di Arbatax

N. **TRE** autorizzazioni, ex art. 16 della legge n. 84/1994, per operazioni portuali per conto terzi;

N. **DUE** autorizzazioni, ex art. 16 della legge n. 84/1994, per operazioni portuali per conto proprio.

Articolo 2

Per l'anno 2024 le autorizzazioni all'espletamento di servizi specialistici portuali per conto terzi ed in conto proprio, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94 e ss.mm.ii., nei porti di competenza dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna, sono stabilite in via prioritaria come segue:



Porto di Cagliari

Numero **DIECI** autorizzazioni per l'esercizio di ciascuno dei servizi portuali individuati nel Regolamento;

Porti di Olbia/Golfo Aranci

Numero massimo di **TRE** (con esclusione delle autoproduzioni) per ciascun servizio specialistico portuale di cui all'articolo 12 del Regolamento, eccezion fatta per il servizio categoria n. 5 di Incolonnamento, per il quale, vista l'attuale presenza di tre imprese già operanti, si prevede di fissare a **QUATTRO** il numero massimo di imprese autorizzabili, sì da garantire le condizioni di equità, concorrenzialità e di non discriminazione all'accesso alle infrastrutture portuali previste dalla vigente normativa;

Porto di Porto Torres

Numero massimo di **TRE** (con esclusione delle autoproduzioni) per ciascun servizio specialistico portuale di cui al Regolamento;

Porto di Oristano

N. **TRE** unità per ogni servizio portuale individuato nel Regolamento, eccezion fatta per il servizio categoria n. 6 di Pulizia di stive ed ambito portuale, per il quale, vista l'attuale presenza di tre imprese già operanti, si prevede di fissare a **QUATTRO** il numero massimo di imprese autorizzabili, sì da garantire le condizioni di equità, concorrenzialità e di non discriminazione all'accesso alle infrastrutture portuali previste dalla vigente normativa;

Porto di Portovesme

N. **OTTO** unità per servizi portuali tra quelli individuati nel Regolamento;

Porto di Arbatax

N. **DUE** autorizzazioni per ciascuno dei servizi portuali individuati nel Regolamento.

Il Dirigente D.O.I.
Dott. Simone FORTI

Il Segretario Generale
Avv. Natale DITEL

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa